DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 4

Energia elettrica impiegata negli opifici industriali

Il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che e' assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non e' assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurghiche e delle fonderie.

Versione in vigore dal 24 agosto 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-taluni-termini-ed-altre-disposizioni-in-materia-250-1995/art-4-energia-elettrica-impiegata-negli-opifici-industriali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it